



VENERABILE FRATERNITA
DI MISERICORDIA
DI CARMIGNANO



STATUTO

Cari Confratelli e Consorelle

La pubblicazione dello Statuto della nostra Fraternita è un momento importante per fare chiarezza sulla necessità di questo Movimento.

Un "MOVIMENTO" si definisce così se il dibattito, il confronto di idee, anche se duro ed acceso, vi si svolge in modo trasparente, aperto e sincero.

Se ciò non fosse, anziché un "movimento", ci troveremo di fronte ad una azienda nella quale a pochi "azionisti" è consentito di dibattere e discutere della sua vita, della sua organizzazione, del suo futuro.

Un Movimento non teme di presentarsi per quello che è, con i suoi principi, le sue passioni, i suoi travagli e le proprie convinzioni religiose.

Se ciò non fosse anziché un movimento, ci troveremo di fronte ad una "congrega segreta" nella quale il "prestigio pubblico dell'organizzazione" è tenuto in maggior conto della umanità delle persone che lo compongono.

Con questo spirito è fondamentale avere una conoscenza dello Statuto che ci richiama tutti ad una azione nel campo del volontariato per attività di beneficenza, di intervento e di soccorso, nell'ispirazione cristiana fondata sul messaggio del Vangelo.

Iddio ve ne renda merito.

*Il Governatore
Sergio Pagliai*

STATUTO DELLA FRATERNITA
DI MISERICORDIA DI CARMIGNANO
CAPO I

CARATTERE E FINI DELLA FRATERNITA ART. 1

E' costituita in CARMIGNANO l'associazione caritativa dal titolo "Fraternita di Misericordia di CARMIGNANO".

E' sodalizio di volontariato per attività di beneficenza, di intervento e di soccorso, nella ispirazione cristiana fondata sul messaggio dell'Evangelo e sull'insegnamento umano e caritativo della Chiesa.

ART. 2

La Fraternita è costituita agli effetti giuridici come associazione di confratelli secondo gli articoli 18 e 38 (comma 3 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 12 del vigente Codice Civile.

Per l'esercizio delle proprie attività religiose e di culto tiene i rapporti colle competenti autorità ecclesiastiche.

ART. 3

Scopo della Fraternita ? l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei confratelli, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di donazione di sangue, di intervento per iniziative benefiche o per pubbliche calamità - sia in sede locale che in sede nazionale - anche in collaborazione con le pubbliche autorità perchè con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale della Misericordia d'Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres della quale la Fraternita fa parte ai sensi del successivo art. 5.

La Fraternita esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza.

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto fra quelle sopra indicate e quelle indicate nel successivo paragrafo ? di competenza del Magistrato secondo le circostanze e le possibilità della Fraternita.

In particolare la Fraternita potrà esercitare le seguenti opere caritative:

- a) assistenza a sinistrati, a malati, a minorati, a carcerati, ad anziani, a fanciulli, ecc.
- b) trasporto degli anziani e dei feriti a mezzo di ambulanza;
- c) pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;
- d) prestazioni di assistenza notturna agli infermi, mute di letto e corresponsione di medicine o di aiuti; donazioni di sangue da parte di confratelli ai sensi dell'art. 21; interventi in casi di calamità locali e nazionali ai sensi dell'art. 22.

La Fraternita potrà promuovere ed esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe come costituzione e gestione di ambulatori, di servizi di pronto soccorso, di asili, di case di riposo, nonché attività funerarie e di suffragio anche con proprio cimitero.

Oltre allo svolgimento delle opere di assistenza e di soccorso, la Fraternita provvede alla attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative.

ART. 4

La Fraternita non potrà partecipare né aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

ART. 5

La Fraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres avente sede in Firenze, Piazza San Giovanni n. 1 e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il Governatore della Fraternita rappresenta la Fraternita nella Confederazione Nazionale e nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo. Ferma l'autonomia-giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Fraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli scritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie Italiane rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'impiego di mobilitazione caritative in caso di calamità generali.

ART. 6

Dato il carattere di collegamento nazionale del sodalizio, la Fraternita, in spirito di solidarietà verso le altre Fraternite di Misericordia, consente l'ammissione: fra i propri soci di un fratello appartenente ad altra Fraternita in caso di trasferimento stabile del di lui domicilio nel territorio della Fraternita, qualora ne sia presentata domanda

dall'interessato.

L'ammissione è fatta d'intesa con la Fraternita da cui il postulante proviene e con la delibera favorevole del Magistrato.

Il confratello così ammesso non godrà, per effetto dell'ammissione, del grado o del diritto a lui competenti nella Fraternita di provenienza, salvo diversa decisione del Magistrato.

ART. 7

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M ("Fraternita Misericordias") nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.

ART. 8

La divisa dei fratelli per i servizi di pronto soccorso e di assistenza è costituita da una veste bianca di tipo infermieristico, munita sul petto dello stemma della Fraternita.

Per le funzioni religiose e di carattere funebre è adottata una veste di tela nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero avente una medaglia col simbolo F/M.

La divisa delle sorelle consiste in una veste di tela azzurra-celeste con velo in testa di colore bleu e frontino bianco portante lo stemma della Fraternita.

ART. 9

La Fraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni delle popolazioni o di benefattori, dai contributi di organi ed enti pubblici, dall'esercizio di iniziativa in carità per restituire in carità, nonchè da ogni altra forma di entrata non legalmente destinata all'aumento del patrimonio.

ART. 10

Le opere caritative della Fraternita sono gratuite. La Fraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi di pronto soccorso a mezzo di autoambulanze una oblazione a copertura delle spese vive del servizio, esclusa qualunque forma di compenso per il sodalizio o per l'opera prestata dei confratelli.

ART. 11

Il volontariato è la divisa morale di tutti i fratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' severamente proibito per i fratelli l'accettazione di qualsiasi forma di compenso.

Il fratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l'espressione del tradizionale motto: "DIO TI RENDA MERITO".

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse distinzioni di puro carattere morale.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ART. 12

CATEGORIE DEI SOCI

Tutti gli iscritti al sodalizio - a qualunque categoria appartengano - sono chiamati col nome tradizionale di "Fratelli" e "Sorelle" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Fraternita.

Essi si distinguono in due categorie:

- a) fratelli e sorelle ordinari;
- b) fratelli e sorelle aderenti (o sostenitori).

L'iscrizione avviene su domanda presentata al Magistero, munita di firma di due fratelli. Il Magistrato accetta, o respinge, la domanda con provvedimento definitivo senza esse tenuto a motivazione

ART. 13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde o per dimissioni, o per decadenza, o per esclusione (art.26).

ART. 14
AGGREGAZIONE DI DEFUNTI

Potranno essere aggregati alla Fraternita dopo morte i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari forme stabilite dalla Fraternita per questa aggregazione.

ART. 15
I FRATELLI "ORDINARI"

Per essere iscritti alla Fraternita come fratelli (o sorelle) ordinari occorre essere di principi cristiani e di corretta vita morale.

In casi particolari, potrà essere ammesso come socio la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Fraternita.

I fratelli (e le sorelle) ordinari costituiscono il corpo funzionale della Fraternita; si impegnano in quanto è nelle loro possibilità all'esercizio di una o più (1) caritative svolte dalla Fraternita; godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

In seno alla categoria dei Fratelli (e sorelle) ordinari sono costituiti il "Gruppo Giovanile" secondo le precisazioni di cui ai successivi articoli.

ART. 16
I FRATELLI "ADERENTI" (O "SOSTENITORI")

Per essere iscritti alla Fraternita come fratelli (o sorelle) "aderenti" (o sostenitori) è necessario esser di corretta vita morale e di fare adesione alla ispirazione umanitaria e cristiana della Fraternita. I fratelli (e sorelle) "aderenti" sono quelli che partecipano spiritualmente alla idealità caritative e cristiane della Fraternita si impegnano a sostenerne moralmente e materialmente con la loro quota contributiva le opere e i servizi.

Essi godono dei benefici spirituali o di altra natura stabiliti dal Regolamento o dal Magistrato; hanno diritto di partecipazione alle solennità e alle iniziative generali della Fraternita nonché alla "Assemblea della Carità di cui all'art. 46 del presente Statuto alle quali manifestazioni dovranno essere invitati.

CAPO III°

I GRUPPI DI ATTIVITA' SPECIALIZZATA

ART. 17

IL GRUPPO DEI FRATELLI ATTIVI

Il Gruppo dei Fratelli attivi è costituito fra gli iscritti oltre il 15° anno di età che spontaneamente si assumono di svolgere servizio caritativo attivo a loro scelta nell'una e nell'altra delle opere di assistenza e di soccorso proprie della Fraternita.

Il Gruppo dei Fratelli attivi elegge ogni quadriennio un Capo-Gruppo che dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del Gruppo, secondo le disposizioni generali del magistrato e riferisce al Magistrato.

Il Capo-Gruppo fa parte come membro di diritto del Magistrato.

ART. 18

IL GRUPPO DELLE SORELLE ATTIVE

Il Gruppo delle Sorelle attive è costituito fra le iscritte che spontaneamente si assumono di dare la loro attiva collaborazione alle branche caritative di assistenza o di soccorso della Fraternita più consone al carattere femminile

Per l'esercizio di tali branche di carità il Gruppo può tenere una propria gestione amministrativa, della quale viene data relazione al Magistrato della Fraternita.

Il Gruppo delle Sorelle Attive elegge ogni quadriennio la Capo-Gruppo la quale dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del Gruppo secondo le disposizioni generali del Magistrato.

La Capo-Gruppo fa parte come membro di diritto del Magistrato e rappresenta il Gruppo nel Movimento Femminile della Confederazione Nazionale del quale il Gruppo forma di diritto la sezione locale.

ART. 19

IL GRUPPO GIOVANILE

I fratelli e le sorelle del ruolo "ordinari" fra i 16 e i 24 anni compiuti costituiscono il "Gruppo Giovanile".

Il Gruppo fa parte del Movimento Giovanile costituito presso la Confederazione

Nazionale.

Gli appartenenti al "Gruppo Giovanile" svolgono le attività caritative generali della Fraternita in collaborazione cogli altri confratelli e consorelle. Il Gruppo potrà prendere iniziative specifiche in accordo col Magistrato.

Ogni quadriennio l'adunanza dei fratelli del Gruppo Giovanile nomina un "Capo Gruppo". Il Capo-Gruppo fa parte di diritto del Magistrato e rappresenta il Gruppo nel Movimento Giovanile Confederale.

ART. 20 IL GRUPPO DEI PICCOLI FRATELLI

I piccoli Fratelli, sono gli iscritti fra i 10 e i 15 anni. Essi partecipano alle opere ed ai servizi consentanei alle loro possibilità, curando particolarmente la propria formazione spirituale sotto la guida dell'Assistente Spirituale ("Correttore"). Sono diretti dal "Maestro dei Piccoli Fratelli" nominato dal Magistrato. Al termine del 15° anno di età essi passano di diritto al Gruppo Giovanile.

ART. 21 IL GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES

E' costituito presso la Fraternita il Gruppo Donatori Sangue Fratres.

Il Gruppo fa parte dei Centro Nazionale Fratres delle Misericordie d'Italia presso la Confederazione Nazionale del quale accetta lo statuto generale, gli indirizzi e la disciplina e del quale è sezione specifica soggetta alle speciali disposizioni della legge sulle associazioni dei donatori 14 luglio 1967 n. 592.

Il Gruppo opera secondo le norme statutarie e regolamentari del Centro Nazionale Fratres.

Il Gruppo è composto di tre categorie di soci: donatori collaboratori e sostenitori. I soci collaboratori si impegnano a svolgere attività specifiche per il funzionamento del Gruppo anche senza sottoporsi a trasfusioni. I soci sostenitori sorreggono il Gruppo moralmente e finanziariamente. Possono far parte del Gruppo nelle tre categorie sopraindicate anche persone non iscritte alla Fraternita, le quali abbiano i requisiti di cui all'art. 16 (1° comma) del presente Statuto.

L'ammissione al Gruppo per i non iscritti alla Fraternita avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo del Gruppo, oppure, se non costituito al Consiglio, al Magistrato della Misericordia.

Tutti gli iscritti al Gruppo hanno entro il Gruppo eguale parità di diritti e di doveri. I non iscritti alla Fraternita non godono peraltro dei diritti sociali nei confronti della

Fraternita.

Partecipano alle assemblee del Gruppo con diritto di elettorato attivo e passivo i soci donatori e i soci collaboratori.

In seno al Gruppo è nominato il Presidente il Capo-Gruppo, il Medico del Gruppo ed il Cappellano del Gruppo (quest'ultimo in concorde intesa col Correttore della Fraternita).

Il Gruppo può nominare un Consiglio Direttivo, del quale fa parte, come componente di diritto, un membro del Magistrato della Fraternita espressamente delegato dal Magistrato stesso.

Il presidente del Gruppo rappresenta il Gruppo presso il Centro Nazionale Fratres e ne cura le direttive presso il Gruppo.

Le cariche sociali sono attribuite ogni quadriennio. Il Presidente del Gruppo è eletto fra i soci del Gruppo iscritti alla Fraternita.

Qualora la Fraternita non si assuma l'onere finanziario del Gruppo Fratres, così provvedendo a tenere la gestione amministrativa del Gruppo, con la redazione di uno specifico bilancio annuo da parte del Magistrato, il Gruppo provvederà alla propria gestione amministrativa ed alla redazione del bilancio, da trasmettersi al Magistrato della Fraternita e da sottoporre annualmente alla assemblea del Gruppo.

In caso di gestione amministrativa autonoma da parte del Gruppo, l'assemblea del Gruppo nomina ogni quadriennio tre sindaci revisori.

ART. 22

IL "GRUPPO SERVIZI EMERGENZA" (O.S.E.)

In seno alla Fraternita è costituito (ove le circostanze lo consentano) il Gruppo Servizi Emergenza (O.S.E.) per i fini di intervento e di soccorso in casi di calamità. locali o nazionali.

Il Gruppo fa parte della Organizzazione Servizi Emergenza (O.S.E.) costituita presso la Confederazione Nazionale di cui è sezione locale.

Possono far parte del Gruppo O.S.E., come aggregati anche persone non iscritte alla Fraternita, avanti i requisiti di cui all'art. 6 (1° comma) del presente Statuto.

Il Magistrato nomina il Capo-Gruppo O.S.E. fra i componenti il Gruppo stesso nella persona di un iscritto alla Fraternita oppure delega a tale incarico un membro del Magistrato.

Il Capo-Gruppo O.S.E. partecipa alle adunanze del Magistrato della Fraternita come membro di diritto e rappresenta il Gruppo O.S.E. nella organizzazione costituita presso la Confederazione Nazionale.

ART. 23
ATTIVITA' CARITATIVE SPECIALI

ATTIVITA' TECNICO-SANITARIE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

Il Magistrato promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli, con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

Per tali attività potranno essere costituiti in seno alla Fraternita anche "Circoli" che saranno presieduti da un delegato nominato dal Magistrato.

Di tali Circoli potranno far parte anche persone non iscritte alla Fraternita che facciano domanda di ammissione al Magistrato su presentazione di due fratelli.

L'ammissione non implica alcun diritto sociale verso la Fraternita.

Il Magistrato potrà costituire in seno alla Misericordia anche "Gruppi" per l'esercizio di speciali opere caritative (fra cui l'assistenza ai carcerati, ai liberati dal carcere e alle loro famiglie).

Per fiancheggiare nella località le opere della Fraternita e reperire aiuti fin per le opere stesse potrà essere costituito - ad iniziativa di confratelli o di cittadini amici della Fraternita e con l'approvazione del Magistrato - un "Comitato Pro Misericordia" con gestione propria, della quale sarà data annua comunicazione al Magistrato.

CAPO IV

DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 24
DOVERI DEI SOCI

Tutti gli iscritti debbono: a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita, e sul piano generale, della Confederazione Nazionale; b) tenere condotta morale e civile irreprensibile; c) se fratelli (o sorelle) attivi e iscritti a speciali settori operativi disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito di umana e cristiana carità; d) collaborare alle iniziative della Fraternita e presenziare le riunioni; e) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

ART. 25
DISCIPLINA DEI SOCI

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti previa contestazione scritta dell'addebito e invito a presentare entro 15 giorni al magistrato le loro deduzioni: a) ammonizione; b) sospensione a tempo determinato o indeterminato; c) decadenza; d) esclusione. Contro i provvedimenti di cui ai commi a, b, c, l'interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione al Collegio Probivirale che decide in via definitiva sentito il reclamante ed il Governatore. I provvedimenti di cui alle lettere a, b, c, sono di competenza del Magistrato.

ART. 26
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decadenza o per esclusione. La qualità di socio si perde per decadenza: a) ove nell'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti per la categoria cui il fratello appartiene, oppure ove l'iscritto si renda incompatibile coi principi spirituali e morali cui la Fraternita si ispira; b) qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsto dallo Statuto oppure rimanda moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritti sia spirituale che materiale verso la Fraternita. Il provvedimento di decadenza è preso dal Magistrato, e contro di esso è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente. Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause della radiazione, previa nuova domanda da presentarsi dal postulante al Magistrato, il quale delibererà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in precedenza.

La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita.

Il provvedimento è proposto motivatamente dal Magistrato alla Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di esclusione dei relativi motivi il Magistrato da comunicazione raccomandata all'iscritto, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni le quali saranno rese note alla Assemblea assieme alle deduzioni del Magistrato.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Contro il provvedimento l'iscritto può ricorrere all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 24, ultima parte del C.C.

CAPO V

GOVERNO DELLA FRATERNITA

ART. 27

ORGANI DELLA FRATERNITA

Sono organi della Fraternita:

- a) il Magistrato;
- b) il Governatore;
- c) il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) l'Assemblea.

ART. 28

DURATA DEGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi negli organi sociali (ad eccezione del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni di cui all'art. 38) durano quattro anni. Il Magistrato si rinnova per metà ogni due anni, colle modalità di cui all'art. 42 e 45.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Ove in un organo sociale si verifichi la vacanza si un membro, succede il primo dei non eletti.

Qualora l'elezione del membro cessato non sia avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla vacanza.

ART. 29

DEL MAGISTRATO

Il Magistrato è l'organo di governo della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'assemblea.

In particolare:

- a) provvede alla amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili in bene e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita. Per l'acquisto, la vendita o

la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell'Assemblea; b) provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a ogni altra nomina eventualmente occorrente; c) delibera i regolamenti e le norme speciali; d) assume e licenzia il personale impiegatizio o salariato; e) provvede all'ammissione dei Fratelli e alla assegnazione delle relative categorie; f) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi; h) delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione non riservate alla competenza dell'Assemblea; i) delibera sull'accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio d'inventario; l) delibera sulle liti nomina i rispettivi patroni; m) prende d'urgenza i provvedimenti che appariscano necessari nell'interesse del sodalizio salvo la ratifica, quando del caso dell'Assemblea; n) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Fraternita.

ART. 30 COMPOSIZIONE DEL MAGISTRATO

Il Magistrato è composto da un numero di membri fissato all'Assemblea nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio. Per essere eletti nel Magistrato occorre appartenere alla categoria dei fratelli ordinari ed avere tre anni di anzianità di iscrizione, salvo giustificate eccezioni per le quali dovrà intervenire la previa approvazione del Collegio Probivirale. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato ascendenti e discendenti, fratelli, suocere e genero. Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati della Fraternita. I componenti del Magistrato durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. Il Magistrato si rinnova per metà dei suoi componenti ogni biennio con le modalità di cui ai successivi articoli 42 e 45, salvo la diversa deliberazione dell'Assemblea per il contemporaneo rinnovo di tutto il Magistrato presa ai sensi di cui all'art. 42. Il Magistrato nomina nel suo seno: a) il Governatore; b) Il Vice-Governatore (ove l'Assemblea ne deliberi la nomina); c) il Consigliere Segretario; d) il Consigliere Amministratore. Il Magistrato delibera l'affidamento del servizio di tesoreria secondo la norma di cui all'art. 36. Fanno parte del Magistrato come membri di diritto:

- a) il Capo-Gruppo dei Fratelli Attivi;
- b) La Capo-Gruppo del Gruppo Femminile;
- c) Il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres;
- d) Il Dirigente del Gruppo Servizi Emergenza O.S.E.

ART. 31
ADUNANZE DEL MAGISTRATO

Il Magistrato si aduna normalmente una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore per ragioni particolari lo ritenga necessario oppure ove sia fatta domanda al Governatore da tre Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Probivirale o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o dalla Presidenza della Confederazione Nazionale con motivata richiesta. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore. Trascorsa mezz'ora dall'ora indicata, nell'invito, l'adunanza è valida con qualunque numero dei presenti purchè non inferiore ad un terzo dei componenti dell'organo. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti per decisione del Magistrato dopo rimasti inutili duri richiami scritti.

ART. 32
IL GOVERNATORE

Il Governatore è il Capo della Fraternita; ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma. In particolare: a) vigile per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sulla osservanza dello Statuto e dei regolamenti; b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Magistrato e ne tiene la Presidenza; c) attua le deliberazioni del Magistrato e delle Assemblee; d) firma la corrispondenza e - in unione col Segretario - le carte e i registri sociali. Per i mandati di entrata ed uscita si osservano le disposizioni di cui all'art. 36 secondo comma; e) cura, congiuntamente al Segretario e al Consigliere Amministratore la compilazione e la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili; f) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché documenti storicamente interessanti della Fraternita. Di tale inventario sarà inviata copia autenticata dal Governatore alla Confederazione Nazionale e alla sovrintendenza delle belle arti. Di tali cose il Governatore cura la personale vigilanza e custodia. g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione verso la Fraternita; h) prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche in carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successive al provvedimento.

ART. 33
IL VICE-GOVERNATORE

Il Vice-Governatore coadiuva il Governatore; se assente o impedito lo supplisce nelle funzioni.

ART. 34
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO

Il Consigliere-Segretario redige i verbali; è consegnatario delle carte e dell'archivio della Fraternita; cura la corrispondenza; tiene i libri sociali, coadiuva il Governatore nella tenuta degli inventari di cui alla lettera e) e alla lettera f) dell'art. 32; coadiuva il Consigliere-Amministratore nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio. Il Magistrato può nominare un Vice-Segretario per la collaborazione col Segretario nei relativi compiti.

ART. 35
IL CONSIGLIERE AMMINISTRATORE

Il Consigliere-Amministratore, in collaborazione con il Governatore e il Segretario cura la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita e dei Gruppi specializzati formando relativi documenti; provvede, con la collaborazione dal Segretario alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci in unione al Magistrato.

ART. 36
IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

Il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa è affidato ad un istituto di credito scelto dal Magistrato.

I mandati di entrata e di uscita non sono validi ne costituiscono titolo di scarico per il tesoriere se non portano la firma congiunta del Governatore, del Segretario e del Consigliere-Amministratore.

ART. 37
L'ISPETTORE DEI SERVIZI

Qualora le attività di intervento della Fraternita dimostrino la opportunità, il Magistrato nomina un Ispettore dei Servizi, il quale ha la direzione dei servizi di carità e di soccorso.

ART. 38

IL COLLEGIO PROBIVIRALE DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI

Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni è composto da cinque membri, eletti dalla Assemblea fra i fratelli ordini più benemeriti per servizi prestati o per attaccamento alla Fraternita. Il Collegio elegge il suo Presidente. I membri durano in carica otto anni e possono essere rieletti. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisioni di una sua competenza. I membri del Collegio possono essere inviati a particolari adunanze del Magistrato senza diritto a voto. Spetta al Collegio:

- a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Fraternita;
- b) interpretare - in caso di divergenze - le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere della Confederazione Nazionale;
- c) di sostituire l'opera del Magistrato quando questo rassegni le dimissioni o sia edito eccezionalmente di funzionare, fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse oltre un trimestre.

ART. 39

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori cura il controllo dell'amministrazione della Fraternita. E' composto di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti i quali eleggono fra di loro il Presidente.

ART. 40

IL CORRETTORE (ASSISTENTE SPIRITUALE)

Il Correttore (Assistente Spirituale) è nominato dal Magistrato. Il Correttore rimane in carica fino a sua sostituzione o successione. Il Correttore cura l'osservanza dello spirito religiosi nella Fraternita e la preparazione morale e spirituale dei fratelli e svolge le particolari funzioni previste dal regolamento Generale della Fraternita. Il Magistrato nomina, in accordo col Correttore, un Cappellano per il Gruppo "Fratres" nonché, ove del caso, un Cappellano per il "Gruppo Servizi Emergenza".

ART. 41

LE ASSEMBLEE

La Fraternita si aduna in triplice forma assembleare:

- a) Assemblea ordinaria;
- b) Assemblea straordinaria;

c) Assemblea della carità.

All'Assemblea ordinaria e alla Assemblea straordinaria partecipano i fratelli e le sorelle della categoria dei soci ordinari di età superiore ai 16 anni. All'Assemblea della carità partecipano anche gli iscritti alla categoria dei soci aderenti colle particolari modalità di cui all'art. 46. Nell'assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare, per lettera, altro fratello a votare per lui. Ogni fratello presente in assemblea non può essere portatore di più di una delega.

ART. 42
L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Magistrato entro il primo quadrimestre. L'Assemblea: a) delibera sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio presentato dal Magistrato, cui sarà accompagnata la relazione dei Sindaci; b) delibera sulle altre materie di sua competenza; c) delibera circa le modalità delle elezioni degli organi sociali e ne fissa le modalità. Per quanto riguarda le elezioni del Magistrato l'Assemblea dispone la votazione per il parziale rinnovo quadriennale del Magistrato prescritto dal comma 51 dell'art. 30 applicando le disposizioni di cui all'art. 45 salvo che l'Assemblea deliberi la conferma del Magistrato uscente nella totalità dei suoi membri per acclamazione. Eguali poteri di rinnovo per acclamazione sono applicabili anche per il Collegio Sindacale e per il Collegio Probivirale. La deliberazione di procedere al rinnovo degli organi sociali per acclamazione dovrà essere decisa dai 3/4 dei presenti nell'Assemblea computati anche gli eventuali deleganti.

ART. 43
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Magistrato dell'Assemblea in qualunque periodo nei seguenti casi: a) quando il Magistrato ne ritenga l'opportunità per gravi motivi; b) quando ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per i problemi della Fraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale; c) quando almeno un decimo dei soci ordinari ne faccia domanda scritta e motivata al Magistrato; d) quando il Collegio dei revisori per gravi e motivate ragioni ne richieda al Magistrato la convocazione. Nei casi in cui alle lettere b, c, d, il Magistrato deve convocare l'Assemblea entro il mese successivo alla richiesta.

ART. 44
MODALITA' DELLE ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo di avviso personale da comunicarsi alla residenza dei soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

In casi di particolare urgenza l'Assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico con larga diffusione almeno tre giorni prima di quello stabilito.

Gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare chiaramente gli argomenti posti all'ordine dei giorni nonché il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Le assemblee sono presiedute dal Governatore, in sua assenza, dal Vice Governatore, ed in mancanza del medesimo, dal membro del Magistrato più anziano di età.

Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione colla presenza di almeno la metà più uno dei fratelli ordinari e in seconda convocazione con qualunque numero dei fratelli presenti o rappresentati, semprechè tale numero sia superiore almeno del doppio dei componenti il Magistrato.

Per la validità delle deliberazioni assembleare è necessario il voto della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni si fanno per appello nominale, o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo scelta dell'Assemblea).

Nelle delibere concernenti il bilancio e il resoconto morale e finanziario presentati dal Magistrato, i membri del Magistrato e del Collegio Sindacale non hanno voto. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea dal segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Per le assemblee aventi oggetto riforma dello Statuto oppure proposta di scioglimento della Fraternita vigono le speciali disposizioni di cui agli articoli 47 e 48.

ART. 45
ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni per la nomina alle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore come fissato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati, la lista dovrà contenere un numero di nomi maggiore di almeno un terzo degli eleggibili.

La Commissione Elettorale è composta da un numero di soci disposto dall'Assemblea nonché dal Presidente del Collegio Probivirale (o da un delegato membro del Collegio stesso) che la presiede.

L'Assemblea nomina una Commissione di Seggio composta da tre fratelli per lo

svolgimento delle disposizioni di voto e di scrutinio.

Sono ammesse alla votazione altre liste colla sottoscrizione, quali presentatori, di almeno dieci soci ordinari; esse possono portare un numero di candidati inferiore a quello indicato al precedente comma n. 2.

Tutte le liste devono essere presentate al Presidente della Commissione di Seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il voto si esprime mediante cancellazione o mediante aggiunta del nome di fratelli ordinari non compresi nelle liste, purchè il numero totale delle persone votate non superi il numero degli eleggibili, nel qual caso la Commissione di Seggio depenna gli ultimi nomi votati fino a raggiungere detto numero.

Vengono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

E presidente della Commissione di Seggio pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca entro sette giorni gli eletti.

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri l'Assemblea può decidere la presentazione da parte della Commissione Elettorale o da parte di soci (come al comma 5) di liste contenenti un numero di candidati pari al numero degli eleggibili.

In tal caso, i votanti esprimono il voto colle modalità di cui al comma 7.

ART. 46

ASSEMBLEA DELLA CARITA'

Ogni anno, il Magistrato indice la "Giornata della Misericordia" e convoca possibilmente nello stesso giorno, la "Assemblea della Carità".

L'invito di partecipazione alla "Assemblea della Carità" trasmesso dal Governatore a tutti gli iscritti alla Fraternita (soci ordinari e soci aderenti) nonchè alla Confederazione Nazionale.

L'invito può essere esteso agli amici e simpatizzanti del sodalizio nonchè alle autorità e personalità locali.

In tale Assemblea il Magistrato presenta il "Bilancio della Carità" mediante pubblico resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte dalla Fraternita e dai gruppi specializzati nell'anno precedente.

Nella Assemblea verranno esaminate e prospettate le iniziative assistenziali e caritative per l'anno successivo.

Ogni argomento relativo alla vita della Fraternita è riservato alla Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

ART. 47

RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello Statuto è presentata al Magistrato mediante motivata mozione sottoscritta da un numero, di soci ordinari non inferiore a un decimo dei soci ordinari iscritti alla Fraternita. La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Magistrato e dal Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni per il parere e sottoposta con tale parere al parere della confederazione nazionale.

Dopo l'esame della proposta e i pareri scritti di cui al primo comma del presente articolo, il Governatore convoca una Assemblea straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma nonché con indicazione degli adempimenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione trasmesso ai soci singolarmente e con le predette indicazioni non meno di 15 giorni prima della data dell'Assemblea e pubblicato in visibile maniera presso la sede sociale per lo stesso periodo del che sarà certificato l'avvenuto adempimento dal Governatore e dal Segretario. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale, un dirigente della quale potrà presenziare alla Assemblea per illustrare il parere scritto della Confederazione.

Per l'approvazione da parte dell'Assemblea è prescritta la presenza di almeno metà dei fratelli ordinari e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Non è consentita la applicazione delle norme e delle maggioranze ridotte previste per le assemblee in seconda convocazione.

Non possono essere oggetto di riforma se non ad unanimità di voti dei presenti ai sensi del precedente comma 6 i seguenti articoli: art. 1; art. 3 (comma 1,2); art. 47; art. 49, i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia di una Fraternita di Misericordia e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

ART. 48

REGOLAMENTO GENERALE NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE

L'assemblea redige, a completamento delle norme del presente Statuto, e sentita la Confederazione Nazionale, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati dalla Assemblea con la sociale maggioranza di due terzi dei presenti.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale", riformabili con provvedimento del Magistrato.

Il Magistrato provvede altresì a redigere un Regolamento Organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale.

ART. 49 GESTIONE STRAORDINARIA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e della sua attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta, il Governatore della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di intervento ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi, la richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio Probivirale delle Costituzioni o da un gruppo di fratelli effettivi o da un qualunque interessato.

La Confederazione, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostratesi inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alla provvisoria amministrazione della Fraternita procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

Ove tale ripresa risulti impossibile, e ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione alla autorità governativa ai sensi dell'art. 27, ultima parte, del c.c. nonché al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del c.c.

ART. 50 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FRATERNITA

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, nè finché rimanga un numero di fratelli attivi in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore in carica o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 49.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci alla Assemblea e della speciale maggioranza di cui all'art. 47.

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà alla Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Fraternita.

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari e dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art. 11 della Disposizione di attuazione del c.c. possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra indicate.

I beni della Fraternita residuati al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono ceduti dal liquidatore alla Confederazione Nazionale.

La confederazione provvederà a quanto necessario per cercare di ricostituire la Fraternita ed in caso che ciò non fosse possibile destinerà i beni esclusivamente per scopi caritativi analoghi ai fini della disciolta Fratemità.

ART. 51 NORMA GENERALE

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione, Nazionale.